



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TARICCO, MAGORNO, BITI, SBROLLINI, CUCCA,  
D’ARIENZO, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, MANCA e NANNICINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2018**

Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

ONOREVOLI SENATORI. - Ormai da alcune legislature il Parlamento ha preso in esame progetti di legge presentati in materia di tartufi, ma il loro *iter* non è giunto a conclusione. I testi presentati si proponevano di adeguare le norme contenute nella legge 16 dicembre 1985, n. 752, che definisce la normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, alla nuova ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni in materia agricola, di tutela e salute dell'alimentazione nonché di tutela dell'ecosistema, operata con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'esigenza di una siffatta rinnovata norma quadro è avvertita con forza dal settore da anni e lo è a maggior ragione oggi in forza dell'approvazione, alla fine della passata legislatura, dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 ». Il citato articolo 29 modifica il trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, introducendo la necessità di un adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rivedendo la normativa fiscale per renderla in grado di far emergere il sommerso del settore e di consentire, al contempo, la piena tracciabilità del prodotto.

Il presente disegno di legge rappresenta, quindi, la conclusione del lavoro cui si era giunti nella XVII legislatura, purtroppo senza poter completare l'*iter* legislativo.

I primi nove articoli modificano la disciplina dettata dalla citata legge n. 752 del 1985, adeguandola alla nuova ripartizione

delle competenze tra Stato e regioni e tenendo conto dei cambiamenti determinatisi in un settore che annovera circa 200.000 raccoglitori ufficiali di tartufi, dei quali il 5 per cento proviene dal mondo agricolo, il 20 per cento svolge attività di ricerca individualmente e il restante 75 per cento appartiene alle più svariate categorie economiche.

Gli articoli dal 13 al 17, in particolare, introducono norme più rigide e certe per quanto riguarda la messa in commercio dei prodotti a base di tartufo, fornendo garanzie e chiarezza al consumatore finale.

Il mercato del tartufo in Italia è sempre stato sottoposto alla concorrenza dei prodotti di importazione dai Paesi europei ed extra-europei (come la Cina, il Marocco, la Romania, eccetera).

In questo quadro serve il massimo impegno per garantire la tracciabilità piena del prodotto, per poter assicurare i consumatori e gli amanti dei nostri territori sulla piena rispondenza tra terra e comunità di provenienza e sulla qualità/origine del prodotto.

Per tale motivo era ed è opportuno che il legislatore intervenga su questa materia.

Un altro motivo particolarmente importante è la promozione territoriale che tutti gli enti e i territori riconducibili, e non solo, all'Associazione nazionale città del tartufo hanno impostato intorno al prodotto « tartufo », prodotto di eccellenza e sinonimo di qualità ambientale, che fa da traino a tutti i prodotti agroalimentari, al turismo e, più in generale, all'economia locale.

Nel capo IV, all'articolo 18, si interviene in materia fiscale, con l'obiettivo di mettere in condizioni i raccoglitori di tartufi - che sono il cuore della catena di produzione dei tartufi, il soggetto che in moltissimi casi

mantiene, tiene pulite e migliora le aree vocate, alleva e addestra i cani, ricerca il prodotto e tramanda l'arte del « tartufaio », che difficilmente si impara senza una sapiente conoscenza del territorio e viene tramandata di generazione in generazione – di poter operare in un quadro normativo certo.

Nella passata legislatura con la citata legge europea 2015-2016 si intervenne nell'ambito della procedura EU-pilot 8123/15/TAXU, che era stata avviata a dicembre del 2015 dalla Commissione europea per valutare la conformità al diritto dell'Unione europea del regime IVA che era al momento applicato in Italia all'acquisto di tartufi presso raccoglitori dilettanti od occasionali, e che era stato introdotto con l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005).

Detto intervento ha modificato la riduzione dell'aliquota IVA sulla cessione di tartufo e previsto l'applicazione ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, pari all'aliquota per il primo scaglione di reddito commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.

Queste prime modifiche, pur importanti, hanno lasciato aperta la definizione puntuale di raccoglitori occasionali e creato un percorso di adempimenti formali che, soprattutto per i raccoglitori veramente occasionali, crea vincoli eccessivi e apre ad innumerevoli contenziosi.

Per questi motivi è stata introdotta una definizione di « occasionale » di natura quantitativa, chiarendo che « l'attività di rac-

colta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000 » e prevedendo che per questa fattispecie, che è nei fatti realmente occasionale, sia fissata un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, commisurata in euro 100 all'anno, e provvedendo ad abrogare, all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante « Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi », e all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge finanziaria 2005), i riferimenti presenti, ed in molti casi fuorvianti, alla parola « occasionale » riferita ai raccoglitori di tartufi.

Una certezza, quella che si va ad introdurre, necessaria per salvaguardare ed incentivare quest'attività dalle radici antiche, fortemente connesse alla cultura e alla storia dei nostri territori e delle nostre comunità.

Una esigenza che nasce anche nella consapevolezza che la filiera di produzione del tartufo ha sicuramente un ruolo economico importante con l'indotto che genera, ma è almeno altrettanto importante il contributo che questa filiera ed il contesto culturale in cui si inserisce danno a tutto il *made in Italy* ed indirettamente all'immagine del Paese.

Un prodotto, una filiera, che era e che è molto richiesto ed apprezzato anche da tanta parte di quel turismo che, in modo crescente, dimostra di gradire i nostri prodotti e la terra che ne è culla, con la sua cultura, la sua storia e le sue tradizioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni sulla ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.

2. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere la tutela dell'ambiente tartufigeno naturale, la valorizzazione dei tartufi e del cane, nonché la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

4. Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni adottano il piano regionale del tartufo e coordinano le attività di gestione locale delle tartufaie naturali.

#### Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono per:

a) raccolta controllata: l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il

prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

*b)* tartufaia naturale: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;

*c)* tartufaia controllata: la tartufaia naturale sita su fondi interessati da operazioni di miglioramento ambientale e di incremento boschivo anche mediante la messa a dimora di piante tartufigene;

*d)* tartufaia coltivata: la piantagione realizzata per la produzione di tartufi in conseguenza della diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizzata;

*e)* tartufi coltivati: i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufaie coltivate;

*f)* associazioni riconosciute: le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, che non vi abbiano già provveduto, approvano un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di cui alla presente lettera, secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

### Art. 3.

#### *(Misure e strumenti generali di tutela)*

1. Sono considerate protette tutte le specie di tartufi.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute e le organizzazioni professionali agricole e con l'ausilio dei rappresentanti del mondo scientifico, approntano il piano regionale del tartufo che definisce almeno:

a) modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro *habitat* in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico.

4. Alle finalità di cui al presente articolo è dedicato almeno il 70 per cento degli introiti derivanti dal contributo ambientale di cui all'articolo 21, pagato dai tartufai per l'autorizzazione alla raccolta.

5. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano altresì:

a) predispongono la cartografia e il censimento dei territori produttivi;

b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui al comma 3, uno o più piani di intervento;

c) definiscono con proprio regolamento norme di tutela e buone pratiche di gestione degli *habitat* tartufigeni con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) definiscono attività e composizione della Commissione preposta alla verifica dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 5;

f) con il coinvolgimento anche dei rappresentanti del comparto vivaistico, definiscono le linee guida per le tartufaie coltivate e per le tecniche di micorrizzazione delle piante e la loro certificazione;

g) disciplinano l'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta del tartufo.

#### Art. 4.

##### (Generi e specie di tartufi)

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

a) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco;

b) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) *Tuber brumale var. moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;

d) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

e) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato;

f) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali di cui al

comma 1 sono riportate nell'allegato 1 annesso alla presente legge. L'equivalenza richiamata ai numeri 1), 2), 5) e 9) dell'allegato 1, con riferimento ai territori di provenienza, può essere estesa anche ad altre zone di coltivazione e di raccolta, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, qualora sia accertato che il prodotto presenti le stesse caratteristiche organolettiche della specie di riferimento.

3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura di una delle strutture specializzate individuate dalle singole regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante rilascio di certificazione scritta.

4. I tartufi di specie non autoctona o diversi da quelli indicati nel presente articolo possono circolare in Italia solo confezionati e nel rispetto delle norme dell'Unione europea. In ogni caso questi non possono entrare nel territorio dello Stato se sono freschi o in preparati che abbiano le spore attive.

#### Art. 5.

##### *(Riconoscimento di tartufaie controllate)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata.

2. Il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata, ai sensi dell'articolo 7.

3. L'attestazione di cui al comma 1 ha una validità non superiore a cinque anni,



salva la facoltà di rinnovo. L'attestazione è suscettibile di rinnovo se sono attuati gli interventi previsti nei tempi contenuti nell'atto di riconoscimento di tartufaia controllata.

4. L'ottenimento dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'assimilazione dell'attività di conduzione della tartufaia controllata, unitamente alla conduzione di tartufaie coltivate, all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

5. Le nuove autorizzazioni per tartufaie controllate possono essere rilasciate dalla regione e dalla provincia autonoma dopo la realizzazione della cartografia e del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 3. Al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate l'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia non può superare i 3 ettari. Tra una nuova tartufaia ed un'altra deve esserci una zona di rispetto di almeno 500 metri. Le autorizzazioni per tartufaie controllate sono rilasciate dalla regione o dalla provincia autonoma in presenza di una diffusa produzione di tartufo, verificata con sopralluogo disposto dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).

6. Sono fatti salvi per la durata di cinque anni, con apposito provvedimento della regione o della provincia autonoma, i rilasci dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel provvedimento di cui al primo periodo sono indicati gli interventi previsti come condizione per il rilascio dell'attestazione.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi e parchi, e provvedono ad eventuali ridefini-

zioni della superficie già autorizzata ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 20 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale. La percentuale di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di tartufo bianco pregiato.

Art. 6.

*(Tartufaie coltivate)*

1. Le tartufaie coltivate devono rispettare le linee guida di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f). Le tartufaie coltivate, in evidente stato di abbandono e prive di tabellazione o con tabellazione scarsa, sono considerate tartufaie libere fino al loro ripristino.

Art. 7.

*(Proprietà sui tartufi e delimitazione delle tartufaie controllate e coltivate)*

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere poste ad almeno 2 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata ».

3. Le tabelle non sono sottoposte a tassa di registro.

## Art. 8.

*( Consorzi volontari di tartufo coltivate )*

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo da tartufo coltivate, per la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufo.

2. Nel caso di contiguità dei fondi dei soggetti di cui al comma 1 la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

3. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufo.

4. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.

## CAPO II

## RACCOLTA DEI TARTUFI

## Art. 9.

*(Disciplina della ricerca e della raccolta dei tartufi)*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerati terreni non coltivati i pascoli privi di bestiame.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e istituiscono un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto

commercializzato nell'anno e raccolto nella regione o nella provincia autonoma, distinto per specie.

3. Nelle tartufaie controllate o coltivate, delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 7, il diritto di ricerca e raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 10 è riservato: al conduttore, ai membri della famiglia, ai lavoratori dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia e ai loro familiari.

4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane o altro animale a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo, il vanghetto o la vanghella, deve essere limitato al punto ove il cane o altro animale lo abbia iniziato. La regione o provincia autonoma, d'intesa con le associazioni riconosciute, può prevedere ulteriori strumenti di piccole dimensioni in ogni caso non atti alla lavorazione andante del terreno.

5. Sono in ogni caso vietate:

*a)* la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi, ad eccezione degli interventi di conservazione e coltura previsti per la gestione delle tartufaie controllate o in progetti autorizzati di manutenzione e conservazione di tartufaie naturali;

*b)* la raccolta dei tartufi immaturi;

*c)* la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

*d)* la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, fatte salve diverse disposizioni regionali in attuazione del comma 2;

*e)* la ricerca e la raccolta del tartufo con un numero di cani superiore a due, comprensivi di quelli in addestramento.

## Art. 10.

*(Abilitazione alla raccolta)*

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi a un esame per l'accertamento della sua idoneità sulla base del documento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera g). La regione incentiva le associazioni riconosciute all'istituzione di corsi di formazione per la preparazione all'esame. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il rilascio, a seguito dell'esame di cui al comma 1, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia del raccoglitore.

3. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore a sedici anni.

4. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo i raccoglitori di tartufi aventi diritto di raccolta nelle tartufaie controllate e coltivate.

6. L'abilitazione alla raccolta è valida senza limiti temporali, salvo l'interruzione dell'esercizio della raccolta e del pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 21, per una durata di cinque anni consecutivi.

## Art. 11.

*(Disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto)*

1. Il raccoglitore, al fine di consentire il controllo e il monitoraggio da parte delle autorità preposte, annota su una scheda, predisposta dalla regione o dalla provincia autonoma, da allegare al tesserino di cui all'ar-

titolo 10, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie raccolte.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il raccoglitore invia alla regione o provincia autonoma competente la scheda di cui al comma 1 relativa all'anno precedente.

3. In caso di mancato adempimento della disposizione del comma 2, la regione o la provincia autonoma provvede a comunicare al raccoglitore la riduzione dei giorni previsti per esercitare l'attività di raccolta.

4. Dopo due anni consecutivi di mancato invio delle schede di cui ai commi 1 e 2 da parte del raccoglitore, la regione o la provincia autonoma provvede alla sospensione o al ritiro del tesserino per un anno.

5. Il raccoglitore, qualora intenda cedere i tartufi raccolti, anche a titolo gratuito, rilascia al cessionario una ricevuta contenente: le proprie generalità; nome, cognome e partita IVA o codice fiscale del cessionario; l'indicazione di specie, qualità, quantità, data, luogo o area di raccolta; il corrispettivo ricevuto.

## Art. 12.

### *(Calendari di raccolta)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano gli orari, i calendari e le modalità di raccolta e di vigilanza, rispettando almeno un mese di chiusura nel periodo primaverile tra i mesi di aprile e di maggio e almeno un mese nel periodo estivo tra i mesi di agosto e settembre.

2. Fatte salve le discipline adottate ai sensi del comma 1, la raccolta è consentita normalmente nei seguenti periodi:

a) *Tuber magnatum Pico*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

b) *Tuber melanosporum Vitt.*, dal 15 novembre al 15 marzo;

c) *Tuber brumale var. moschatum De Ferry*, dal 15 novembre al 15 marzo;

d) *Tuber aestivum Vitt.*, dal 1° maggio al 30 novembre;

e) *Tuber uncinatum Chatin*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f) *Tuber brumale Vitt.*, dal 1° gennaio al 15 marzo;

g) *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, dal 15 gennaio al 30 aprile;

h) *Tuber macrosporum Vitt.*, dal 1° settembre al 31 dicembre;

i) *Tuber mesentericum Vitt.*, dal 1° settembre al 31 gennaio.

3. È vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco italiano nei periodi in cui non è consentita la raccolta, fatto salvo il quantitativo detenuto e comunicato entro le ventiquattro ore successive al giorno di chiusura del periodo di raccolta che può essere venduto entro i successivi dieci giorni. La comunicazione deve essere effettuata al servizio competente della regione o provincia autonoma tramite fax o posta elettronica. La comunicazione deve indicare anche il quantitativo detenuto di tartufo congelato.

### CAPO III

#### LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

##### Art. 13.

(*Caratteristiche dei tartufi posti in vendita*)

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. Il cartello di

vendita deve chiaramente indicare il nome latino o il nome volgare, l'origine e l'eventuale denominazione di origine protetta o di indicazione geografica tipica.

2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

3. I pezzi e il tritume di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerate pezzi le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e tritume quelle di dimensione inferiore.

4. Ai tartufi posti in commercio ai fini dell'utilizzo nell'alimentazione umana si applicano le disposizioni concernenti l'igiene, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e l'attività di controllo ufficiale, di cui alle pertinenti normative dell'Unione europea e nazionali vigenti.

#### Art. 14.

##### *(Lavorazione dei tartufi)*

1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, per le specie indicate nell'allegato 2, può essere effettuata:

a) dalle aziende iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari;

b) dai consorzi di cui all'articolo 8;

c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

#### Art. 15.

##### *(Tartufi conservati)*

1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione europea e nazionali.



2. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2.

3. I tartufi conservati sono confezionati con l'aggiunta di acqua e sale, nonché con l'aggiunta facoltativa di vino, liquore o acquavite, e devono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

4. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle di cui al comma 3, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

5. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

#### Art. 16.

##### *(Confezionamento dei tartufi conservati)*

1. Il peso netto indicato nella confezione corrisponde a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

2. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi presenta le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum* Vitt., *brumale* Vitt., *brumale var. moschatum* De Ferry e di colore giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum* Pico, *aestivum* Vitt., *uncinatum* Chatin e *mesentericum* Vitt.;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e con la classifica indicate nell'etichetta.

3. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate all'articolo

4, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2.

Art. 17.

*(Etichettatura dei tartufi)*

1. È obbligatorio indicare, nella denominazione dell'alimento e nell'elenco degli ingredienti, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 4 e nell'allegato 1, l'indicazione « pelati » quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza, nonché l'origine e l'eventuale denominazione di origine protetta o di indicazione geografica tipica.

2. Nell'etichetta di un prodotto che riporta le diciture « tartufato » o « a base di tartufo » o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, sono chiaramente specificati, con lo stesso carattere e con la medesima dimensione tipografica, la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese di provenienza, anche la regione e la località di origine.

3. Nel prodotto qualificato come « tartufato » o « a base di tartufo » o nella cui etichetta è comunque richiamata la presenza di tartufo deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo. Tale percentuale è riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita.

4. I prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo nell'etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il termine « tartufo », né attraverso diciture né attraverso immagini, e riportano in modo chiaramente visibile la dicitura « prodotto contenente aromi di sintesi ».

5. È vietato l'impiego di qualificazioni o di diciture diverse da quelle previste dal presente articolo.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FISCALI

#### Art. 18.

#### *(Disposizioni fiscali)*

1. I redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi classificate dal codice di attività 02.30.00 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati dal codice di attività 02.30.00 della citata tabella ATECO.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.

4. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento all'anno in

cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

5. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento di acquisto dal quale risultano: la data di cessione del prodotto, nome, cognome e codice fiscale del cedente, codice della ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo del presente comma nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. All'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la parola: « occasionali », ovunque ricorre, è soppressa.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 8,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## CAPO V

### CONTROLLI E SANZIONI

#### Art. 19.

##### *(Vigilanza e controlli)*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Comando unità

per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

2. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, nonché le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Le guardie giurate volontarie di cui al comma 2 devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle aziende sanitarie locali.

#### Art. 20.

##### *(Sanzioni amministrative e penali)*

1. Fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto ed è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita ai sensi del comma 2.

2. Con legge regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate le misure e le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni qualora la raccolta sia effettuata:

a) in periodo di divieto o senza ausilio del cane o altro animale addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

*b)* con lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

*c)* nelle aree rimboschite per un periodo di anni otto;

*d)* di tartufi immaturi;

*e)* durante le ore notturne, se non autorizzato dalle regioni o dalle province autonome competenti;

*f)* nelle zone riservate ai sensi degli articoli 5 e 7;

*g)* dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

*h)* dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

*i)* di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte;

*l)* di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 17.

3. È prevista la reclusione da tre mesi a un anno: per chi effettua la lavorazione andante del terreno nei periodi di raccolta del tartufo di origine spontanea, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera *a)*, sia nelle aree in libera ricerca, sia in quelle a raccolta riservata; per chi distrugge volontariamente, per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufoia censita. Si applica sempre il massimo della pena per chi zappa o lavora il terreno nei periodi di divieto di raccolta, ai fini della raccolta di prodotto immaturo.

## CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,  
TRANSITORIE E FINALI

## Art. 21.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un contributo ambientale annuale dell'ammontare minimo di euro 100 valido su tutto il territorio nazionale. Il versamento è effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione o della provincia autonoma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono diversificare le condizioni di accesso in base alla residenza del raccoglitore di tartufi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge e delle leggi regionali in materia per il mantenimento e la gestione del patrimonio tartufigeno.

## Art. 22.

*(Adeguamento della normativa regionale)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione a quanto disposto dalla medesima legge.

## Art. 23.

*(Clausola di mutuo riconoscimento)*

1. Fatta salva l'applicazione della normativa vigente dell'Unione europea, le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti a base di tartufo trasformati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'U-

nione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 24.

*(Abrogazioni)*

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

2. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.



ALLEGATO 1  
(Articolo 4, comma 2)

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE  
DELLE SPECIE DI TARTUFO COMMERCIALI

1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno-scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

3) *Tuber brumale var. moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco di forma approssimativamente sferica.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

5) *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno.

Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole.

Matura da settembre a novembre.

6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* Vitt. e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

7) *Tuber Borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramosse.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.

Matura da metà gennaio a metà aprile.

8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

Matura da agosto ad ottobre.

9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3  
per asco.

Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

Allegato 2  
(Articolo 14, comma 1)

### Classificazione dei tartufi conservati

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Super extra (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	<i>Tuber moschatum</i> De Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	<i>Tuber magnatum</i> Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso	Interi, senza rotture o scalfitture
Extra (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunoastro	Interi, ma leggermente irregolari
	<i>Tuber moschatum</i> De Ferry Tartufi maturi, polpa più o meno scura	Interi, ma leggermente irregolari
	<i>Tuber magnatum</i> Pico Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	Interi, senza rotture o scalfitture
Prima scelta (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	Interi, ma irregolari
	<i>Tuber moschatum</i> De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	Interi, ma irregolari
	<i>Tuber magnatum</i> Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro	Interi
Seconda scelta (lavati o pelati)	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	<i>Tuber brumale</i> Vitt. e <i>Tuber moschatum</i> De Ferry Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	<i>Tuber magnatum</i> Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
Terza scelta (lavati o pelati)	[Elenco modificato dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1991, n. 162] <i>Tuber mesentericum</i> Vitt., <i>Tuber aestivum</i> Vitt., <i>Tuber uncinatum</i> Chatin e <i>Tuber macrosporum</i> Vitt.	Interi

<b>Classifica</b>	<b>Specie e caratteri essenziali</b>	<b>Aspetto</b>
Pezzi di tartufo	[Elenco modificato dalla lettera <i>b</i> ) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1991, n. 162] <i>Tuber melanosporum</i> Vitt., <i>Tuber brumale</i> Vitt., <i>Tuber moschatum</i> De Ferry, <i>Tuber magnatum</i> Pico, <i>Tuber aestivum</i> Vitt., <i>Tuber uncinatum</i> Chatin, <i>Tuber macrosporum</i> Vitt. e <i>Tuber mesentericum</i> Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore superiore a centimetri 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3% in peso di altre specie ammesse
Tritume di tartufo	[Elenco modificato dalla lettera <i>b</i> ) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1991, n. 162] <i>Tuber melanosporum</i> Vitt., <i>Tuber brumale</i> Vitt., <i>Tuber moschatum</i> De Ferry, <i>Tuber magnatum</i> Pico, <i>Tuber aestivum</i> Vitt., <i>Tuber uncinatum</i> Chatin, <i>Tuber macrosporum</i> Vitt. e <i>Tuber mesentericum</i> Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a centimetri 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8% in peso di altre specie ammesse
Pelatura di tartufi	<i>Tuber melanosporum</i> Vitt., <i>Tuber brumale</i> Vitt., <i>Tuber moschatum</i> De Ferry, <i>Tuber uncinatum</i> Chatin, <i>Tuber macrosporum</i> Vitt.	Bucce di tartufo con massimo del 30% in peso di tritume ed il 5% di altre specie





